
Giunta Camerale N. 178 del 22/12/2015

OGGETTO

Disciplina dell'accesso civico – Nomina del titolare del potere sostitutivo.

Riferisce il Presidente.

Il decreto Legislativo n.33/2013 emanato per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, all'art.5, introduce l'istituto dell'accesso civico con il quale si riconosce a chiunque la possibilità di richiedere la pubblicazione di documenti o informazioni qualora tale adempimento sia stata omesso.

La richiesta di accesso civico deve essere trasmessa al Responsabile della trasparenza che deve procedere alla pubblicazione ovvero, alla comunicazione al richiedente del collegamento ipertestuale, qualora il dato o l'informazione siano stati già pubblicati nel termine di trenta giorni. Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs n.33/2013.

La procedura per l'attivazione dell'accesso civico deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell' Ente. La Camera di Commercio di Teramo, con deliberazione della Giunta camerale n.159 del 17.10.2013, ha proceduto alla nomina del Responsabile della Trasparenza ed ha provveduto alla pubblicazione sul sito camerale del nominativo e della procedura per l'esercizio dell'accesso civico prevedendo, tra l'altro, che, in caso di inerzia del Responsabile della Trasparenza, la richiesta deve essere inoltrata all'indirizzo Pec dell'Ente. Manca pertanto, l'individuazione del titolare del potere sostitutivo il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter della Legge n.241/1990, vi provvede ai sensi dell'art.5 - comma 3 – del D.Lgs n.33/2013.

L'art. 9-bis della Legge n.241/1990 prevede che l'organo di governo individui, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.



**Camera di Commercio
Teramo**

Nel caso specifico della Camera di Commercio di Teramo, tenuto conto delle funzioni affidate ai Dirigenti, il Presidente propone la nomina, quale titolare del potere sostitutivo, del Dirigente Dirigente dell'Area Promozione Dott. Salvatore Florimbi.

Il Segretario Generale esprime parere favorevole per quanto attiene la legittimità e la regolarità amministrativa.

LA GIUNTA CAMERALE

Udita	la relazione che precede;
Visto	l'art.5 del D.lgs n.33/2013;
Visto	l'art. 9 della Legge n.241/1990;
Richiamata	la delibera n.159 del 17 ottobre 2013 con cui si è proceduto alla nomina del Responsabile della Trasparenza;
Condivise	le argomentazioni del Presidente;
Preso atto	del parere del Segretario;

all'unanimità,

DELIBERA

- 1) la parte narrativa dell'atto costituisce presupposto per il presente dispositivo e le motivazioni sopra espresse in questa si intendono riprodotte per formarne parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- 2) di nominare titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico il Dirigente dell'Area Promozione Dott. Salvatore Florimbi;
- 3) di procedere alla pubblicazione del predetto nominativo sul sito istituzionale dell' Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce " Altri contenuti".

Il Segretario
(Dott. Giampiero Sardi)

Il Presidente
(Cav. Lav. Giandomenico Di Sante)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)



**Camera di Commercio
Teramo**

